



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (UE) n.29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del Regolamento (CEE) n.2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché dei metodi ad essi attinenti.**

*Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

Repertorio atti n. 189 /CSR del 5 novembre 2015.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 5 novembre 2015:

VISTO il Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 che modifica il sopracitato Regolamento (CEE) n. 2568/91;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica il citato regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012;

VISTA la legge 7 ottobre 2014 n. 154 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre" in cui, all'art. 2, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

VISTI il decreto ministeriale 10 novembre 2009 concernente "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva" ed il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 concernente "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti”;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2015, n. 4075 concernente "Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e le norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009" che ha adeguato i citati decreti ministeriali ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 299/2013 e 1335/2013;

VISTO lo schema di decreto legislativo trasmesso l'8 ottobre 2015 dal Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 8197 alla Segreteria di questa Conferenza concernente "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del Regolamento (CEE) n.2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché dei metodi ad essi attinenti”;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nel quale si prevede che la Conferenza Stato Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine a schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo sulle materie di competenze delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la diramazione eseguita il 12 ottobre 2015 con nota prot. n. 4341;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 22 ottobre 2015 in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha accolto una serie di proposte emendative avanzate dalle Regioni Toscana e Lazio;

VISTI gli esiti della seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 4 novembre 2015 in cui è stato espresso dalle Regioni parere favorevole allo schema di decreto legislativo condizionato all'accoglimento di due emendamenti, riguardanti l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 9, comma 1, lettera a) e con la raccomandazione di chiarire in una successiva circolare la portata del termine "movimentazione" di cui all'articolo 4, comma 3;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza in cui i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti: all'art. 2, comma 1, sopprimere in "non" prima delle parole "superiore a 25 litri" e dimezzare la sanzione pecuniaria, portandola da 300 a 150 euro; all'art. 9, comma 1, lettera a) aumentare il valore minimo previsto per il dimezzamento delle sanzioni, portandolo da 200 a 700 Kg/litri di olio, coerentemente con gli altri decreti applicativi in materia di caratteristiche degli oli e con la raccomandazione di chiarire con successiva circolare le perplessità emerse con riferimento all'utilizzo del termine "movimentazione" di cui all'articolo 4, comma 3;

ACQUISITO l'assenso del Governo alla richiesta regionale





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (UE) n.29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del Regolamento (CEE) n.2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché dei metodi ad essi attinenti, condizionato all'accoglimento degli emendamenti e alla raccomandazione, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Antonio Naddeo

Il Presidente

Gianclaudio Bressa